

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, AZZARO, BELLOCCHIO, LABRIOLA, CARIA, CERUTI, CIPRIANI, D'AMATO LUIGI, PELLICANÒ, SERRENTINO, PIRO, BASSANINI, DE JULIO, FERRARA, RODOTÀ

Presentata il 5 agosto 1987

Norme relative al collegamento tra i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze e del Parlamento della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge riproduce sia nella relazione introduttiva che nell'articolato il progetto n. 2465 presentato il 23 gennaio 1985 e sottoscritto da deputati di tutti i gruppi politici. Assegnata in sede legislativa veniva approvata all'unanimità nella seduta dell'11 dicembre 1985. Passata al Senato veniva approvata (sempre all'unanimità) dalla I Commissione, e licenziata per l'Aula che tuttavia a causa dell'interruzione della IX legislatura non poté provvedere alla approvazione definitiva. Essa viene quindi riproposta nella convinzione che potrà essere rapidamente approvata nella presente legislatura.

La realizzazione di qualsiasi manovra di politica fiscale, sia di natura congiunturale, sia intesa a trasformare la struttura di singole imposte, non può avvenire

senza la piena consapevolezza delle implicazioni quantitative della manovra stessa.

Tuttavia non di rado il Parlamento e lo stesso Governo assumono decisioni che non appaiono saldamente fondate su validi elementi conoscitivi, anche in casi nei quali tali elementi conoscitivi esistono o possono essere ricavati. In particolare il Parlamento si trova sovente a dover decidere all'oscuro delle conseguenze implicite nelle manovre che si appresta ad adottare.

Per cercare di ovviare, sia pure in maniera parziale e limitata, a tale situazione, il presente progetto di legge prevede (all'articolo 1) di realizzare un collegamento in linea tra le Camere e gli archivi dell'anagrafe tributaria, in modo da consentire a ciascun parlamentare l'accesso alle informazioni statistiche di-

sponibili, rendendo possibile un più consapevole svolgimento dell'attività legislativa.

Il collegamento, infatti, consentirebbe al Parlamento di disporre in tempo reale di tutte le informazioni di natura statistica di cui può avvalersi il Governo, e quindi di valutare gli effetti distributivi delle variazioni del prelievo tra diverse categorie di contribuenti, le conseguenze sul gettito, sui settori di attività economica, ecc.

L'accesso diretto ai dati dell'anagrafe tributaria consentirebbe inoltre una conoscenza e una valutazione critica diretta degli elementi quantitativi che sono alla base delle statistiche che il Ministero delle finanze rende pubbliche periodicamente e che tante polemiche hanno suscitato anche di recente, contribuendo quindi ad una corretta conoscenza dei fenomeni fiscali al di là di ogni possibile incomprendimento o strumentalizzazione.

Va inoltre sottolineato che, da un punto di vista tecnico, la realizzazione di procedure idonee a realizzare il collegamento non creerebbe particolari difficoltà, essendo tale sistema già previsto tra gli obiettivi eventuali della Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e So.ge.i., il 29 aprile 1983 (terzo comma dell'articolo 5, lettere *b*) e *c*). Si tratterebbe quindi soltanto di realizzarlo e di attivare il collegamento con le Camere.

Né si porrebbero problemi di copertura dal momento che il costo delle nuove procedure andrebbe posto a carico degli stanziamenti previsti dall'articolo 7 (sesto comma) della legge 27 novembre 1982, n. 873, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, stanziamenti destinati all'ammodernamento del-

l'anagrafe tributaria, e in parte non ancora utilizzati.

Può infine essere opportuno chiarire che gli obiettivi e gli effetti del collegamento con il Ministero delle finanze, che viene qui proposto, sono almeno in parte diversi da quelli che hanno motivato la richiesta di collegamento con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato da parte della V Commissione della Camera, pur ponendosi lo stesso obiettivo di contribuire a realizzare una maggiore trasparenza, ed una più compiuta integrazione tra l'attività legislativa e quella di Governo.

Infatti, nel caso del Ministero delle finanze, le informazioni che si renderebbero disponibili, essendo ricavate dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, dagli accertamenti degli uffici, ecc., avrebbero soprattutto un'importanza conoscitiva di tipo strutturale, relativa alle caratteristiche dei contribuenti (età, stato anagrafico, grado di istruzione, situazione familiare e professionale, settore di attività, organizzazione giuridica, cespiti e redditi posseduti), alla incidenza dei tributi (per livelli di reddito o di fatturato, per numero di dipendenti, per categorie di attività economica, per zone geografiche, città, comuni, ecc.), e alle attività degli uffici (accertamenti, rimborsi, incroci, ecc.), e sarebbero solo limitatamente utilizzabili per controllare e verificare i flussi di entrata e le previsioni di gettito, mentre viceversa risulterebbero essenziali ai fini di una più efficiente realizzazione dell'attività legislativa, in quanto il Parlamento verrebbe posto in grado di esercitare pienamente la sua funzione di controllo e di stimolo dell'esecutivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei centri informativi istituiti dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe triburaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso in tempo reale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. I centri informativi, nell'ambito dei compiti loro affidati e in collaborazione con i tecnici del Parlamento, sono tenuti ad assicurare la realizzazione e la conduzione tecnica delle procedure di automazione necessarie a tale collegamento, ad aggiornare periodicamente i dati di base, a predisporre i programmi necessari per effettuare ulteriori elaborazioni sui dati stessi, e ad apportare al sistema tutte le integrazioni che gli uffici di presidenza delle Commissioni competenti delle due Camere ritengono di dover richiedere.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 1.500 milioni, si provvede utilizzando gli stanziamenti previsti dal sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, iscritti nel capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.